

COMUNE DI POLESSELLA
Provincia di Rovigo

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI POLESSELLA
Biennio 2018-2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Principi generali

L'Amministrazione Comunale eroga il servizio di trasporto scolastico per i propri cittadini iscritti alle scuole primaria e secondaria di primo grado del territorio di Polesella, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente Capitolato.

Quest'ultimo è esteso agli iscritti alle scuole primaria e secondaria di primo grado di Polesella e residenti in Comuni limitrofi (es. Bosaro, Guarda Veneta, Crespino, Arquà Polesine e Pontecchio Polesine).

L'Amministrazione Comunale, nell'ottica del "diritto allo studio" e nell'intento di agevolare la piena partecipazione della popolazione scolastica alla vita socio-educativa, culturale e sportiva promossa dalle competenti Autorità Didattiche o dall'Ente stesso, integra il normale servizio di trasporto scolastico, individuato come "*trasporto casa – scuola – casa*", con i *servizi collaterali ed accessori* riguardanti il trasporto, sia all'interno, che al di fuori del territorio comunale, degli studenti agli impianti sportivi, a manifestazioni culturali, attività ricreative o gite organizzate e simili. Si tratta, comunque, di attività integrative effettuate durante il periodo scolastico.

Art. 2 - Oggetto e durata dell'appalto

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi dello svolgimento del servizio ordinario di trasporto scolastico di cui all'articolo 3a), dei servizi collaterali ed accessori di cui all'art. 3b) e del servizio di accompagnamento di cui all'art. 3c) per il periodo **settembre 2018 – giugno 2022** e più precisamente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico deliberato dalla Regione Veneto – mediamente circa 210/220 - con interruzione durante le festività obbligatorie nonché durante le vacanze scolastiche e tenuto, altresì, conto degli eventuali adattamenti apportati dalla locale Autorità scolastica nell'ambito della propria autonomia.

La data esatta di inizio del rapporto contrattuale coinciderà con quella risultante dal calendario per l'anno scolastico 2018/2019. La data esatta di cessazione sarà quella del calendario per l'anno scolastico 2019/2020. Nel caso in cui l'aggiudicazione definitiva dovesse intervenire oltre la data di inizio del calendario scolastico 2018/2019 a causa del protrarsi delle operazioni di gara, l'appalto avrà decorrenza dalla data che verrà successivamente comunicata all'aggiudicatario ed avrà durata di 48 mesi a partire da tale data (ferma restando la sospensione del servizio durante le vacanze scolastiche salvo il servizio di cui all'art. 3b) se richiesto nel corso dell'animazione estiva).

Alla naturale scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.

E' inteso che se per mancanza di sufficienti iscrizioni da parte degli utenti, riscontrabile entro il 10 agosto di ciascun anno, l'Amministrazione dovesse decidere di non attivare il servizio di trasporto scolastico, l'appalto si considererà esaurito prima del termine di cui al comma 1. Unico obbligo per l'Ente Appaltante è di darne comunicazione alla Ditta almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, rimossa ogni pretesa di risarcimento danni o indennizzo a qualunque titolo.

Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 1655 ss. del Codice Civile.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

3a) servizio ordinario (trasporto casa – scuola – casa)

Il servizio viene effettuato principalmente con il sistema del "porta a porta".

Il **trasporto casa-scuola** consiste nel prelievo presso le rispettive abitazioni, o diversa abitazione indicata dai genitori, e agli orari stabiliti, di tutti gli utenti la cui domanda di iscrizione è stata accolta rispettando il

percorso concordato, e nel far discendere presso i plessi scolastici di appartenenza tutti coloro che sono stati prelevati. Il **trasporto scuola-casa** consiste nell'esatto contrario.

Si specifica che all'interno del territorio Comunale sono presenti due scuole: le Scuole Elementari di Polesella, site in Via G. Marconi n. 298, ed alle Scuole Medie Inferiori di Polesella sita in Via G. Garibaldi, n. 416.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella concordata se non previa autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente. In ogni caso l'autista non potrà fare scendere i soggetti trasportati se non dopo essersi accertato che gli stessi siano in grado di raggiungere le rispettive abitazioni in condizioni di sicurezza.

In particolare si precisa che il bambino non dovrà assolutamente essere fatto scendere qualora alla fermata – sia essa presso l'abitazione ovvero presso il punto di raccolta concordato - non vi sia un adulto che lo riceva. In quest'ultima ipotesi esso dovrà essere accompagnato presso la Sede Municipale, qualora vi sia presente qualcuno dell'Ufficio preposto in grado di accoglierlo, ovvero presso la più vicina stazione dei Carabinieri. In ogni caso, prima di attivarsi in un senso o nell'altro, l'autista dovrà contattare il referente comunale del servizio per ricevere istruzioni in merito. Inoltre, e salvo che non abbia già provveduto in tal senso il Comune, dovrà attivarsi tempestivamente per dare notizia di quanto accaduto alla famiglia in modo tale da non destare preoccupazione ai genitori. E' fatto obbligo all'autista di segnalare con sollecitudine all'Ufficio Comunale di competenza tutti i casi di assenza dell'adulto presso la fermata concordata; sarà, conseguentemente, cura dell'Amministrazione intervenire presso gli interessati per sanare la situazione e dare alla Ditta le opportune indicazioni in merito.

Qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare in tutto, ovvero in parte, a sua autonoma discrezione, punti di raccolta presso i quali radunare più utenti contemporaneamente. Diversamente la Ditta preleverà i bambini presso le rispettive abitazioni come più sopra specificato.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico. Dato che vi è la possibilità che dall'anno 2018/2019 venga introdotto il tempo prolungato alle Scuole Elementari si indicano, di seguito, le due possibili fasce orarie:

Fasce orarie considerando l'introduzione del tempo prolungato alle scuole elementari al mercoledì pomeriggio fino alle 16,25/16,30 prevedendo le lezioni fino al venerdì:

- fascia antimeridiana: dalle ore 6.45 alle ore 8.20 dal lunedì al sabato
- fascia meridiana: dalle ore 12.50 alle ore 14.30 dal lunedì al sabato
- fascia pomeridiana: dalle ore 16:25/16,30 alle 17,25/17,30 solo il mercoledì pomeriggio per gli alunni frequentanti le scuole elementari

Si precisa che le corse potranno essere anche più di una nell'ambito delle fasce orarie sopra indicate.

Tali fasce orarie sono suscettibili di variazioni in funzione dell'orario scolastico così come annualmente definito dall'Autorità scolastica competente, nonché sulla base del numero degli utenti.

I giri mattutini verranno organizzati in maniera tale che i primi bambini arrivino presso i plessi scolastici non prima che gli stessi possano essere accolti dal personale docente e non. Per quanto concerne il ritorno, l'aggiudicatario ha l'obbligo di farsi trovare presso le scuole almeno cinque minuti prima del termine delle lezioni.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

I percorsi dovranno essere organizzati in modo tale che, di regola, gli utenti non rimangano sui mezzi di trasporto per un tempo superiore all'ora e 15 minuti, salvo casi eccezionali da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati e dei cittadini in genere; a tale proposito, in prossimità del plesso scolastico, dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dall'ufficio o dal Responsabile dell'istituto scolastico.

3b) servizi collaterali ed accessori

Si tratta dei servizi di cui all'art. 1, comma 2, "principi generali".

Tali servizi verranno effettuati compatibilmente con il servizio di cui al precedente punto 3a) e con i medesimi mezzi utilizzati per quest'ultimo. **E' inteso che la Ditta aggiudicatrice non può rifiutarsi di garantire i servizi di cui alla presente lettera e pertanto, in caso di indisponibilità dei mezzi principali (es. perché da sottoporre a revisione) dovrà comunque attivarsi mettendo a disposizione del Comune altri mezzi.**

SE NECESSARIO IN BASE AL NUMERO DI BAMBINI, L'APPALTATORE, A SEMPLICE RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, DOVRA' METTERE A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI COLLATERALI ED ACCESSORI, **CONTEMPORANEAMENTE** TUTTI GLI SCUOLABUS DESTINATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO ORDINARIO NONCHE' EFFETTUARE, SEMPRE SE NECESSARIO, **PIU' VIAGGI.**

L'Ufficio Comunale preposto si farà carico di comunicare all'Appaltatore la data prevista per il viaggio ed il relativo itinerario con congruo anticipo (indicativamente almeno cinque giorni prima), salvo casi eccezionali che verranno opportunamente motivati.

Al fine di potere monitorare i chilometri effettivamente percorsi per viaggi legati ai servizi di cui alla presente lettera, è posto a carico dell'Appaltatore l'obbligo di **rendicontare mensilmente**, in occasione della presentazione della fattura, i chilometri all'uopo percorsi.

Rientra tra i servizi collaterali ed accessori, se attivato con congruo anticipo dall'Ufficio preposto, anche il trasporto, sia all'interno, che al di fuori del territorio comunale, dei bambini frequentanti l'animazione estiva (giugno/agosto) agli impianti sportivi, a manifestazioni culturali, attività ricreative o gite organizzate e simili.

Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è pari ad € 44.600,00 annui IVA esclusa, di cui € 600,00 (seicento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi pari ad € **178.400,00-** (centosettantottoquattrocento/00) IVA esclusa, di cui € 2.400,00 (milleduecento/00) per oneri di sicurezza, per i quattro anni di durata del contratto. Lo stesso sarà in ogni caso definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione, così come il costo al Km e il costo orario per il servizio di accompagnamento per le ipotesi di conguaglio.

Il corrispettivo di cui sopra si intende COMPRENSIVO dei seguenti oneri:

a) numero **1000** (mille/00) Km per ciascuno dei quattro anni scolastici a favore dei servizi collaterali ed accessori di cui all'art. 3, lett. b); i chilometri vengono conteggiati dal punto di partenza, normalmente individuato nel plesso scolastico da servire, fino al punto di destinazione, con relativo ritorno. Tale numero di Km è comprensivo dei servizi eventualmente effettuati durante l'animazione estiva.

Non si terrà conto dei chilometri percorsi dalla rimessa, o deposito o altro luogo, anche all'aperto, ove venga custodito il mezzo, fino al punto di raccolta interessato, né del relativo ritorno.

Qualora le esigenze connesse ai servizi collaterali ed accessori dovessero superare **gli 1000 chilometri per anno scolastico**, l'Appaltatore dovrà comunque rendersi disponibile ad effettuare i relativi viaggi per i quali sarà corrisposto il costo al chilometro desunto dall'offerta presentata in sede di gara;

c) il costo delle telefonate che gli autisti, e/o gli addetti al servizio di accompagnamento, dovranno effettuare per comunicare, ove necessario, con il personale del Comune, con le famiglie, con le scuole o per qualunque altra necessità legata al servizio;

d) per quanto concerne il servizio di trasporto ordinario (art. 3, lett. a), la Stazione Appaltante stabilisce in numero **34000 (trentaquattromila/00)** il quantitativo di chilometri che, presumibilmente, dovranno percorrere i due scuolabus per ogni anno scolastico, con esclusione del tragitto che dovrà essere percorso dalla rimessa e/o ricovero al territorio di Polesella e viceversa, la cui necessità di percorrenza rimane ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

Annualmente, una volta che il servizio di trasporto sarà a regime (dopo circa due mesi dall'inizio dell'anno scolastico) verrà effettuato un controllo sulla effettiva necessità di percorrenza.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre, per ognuno degli scuolabus impiegati e per ogni singolo viaggio (e quindi andata e ritorno), un prospetto con l'indicazione delle seguenti informazioni: vie percorse, orari di percorrenza, nominativo dei bambini prelevati e depositati, numero di accompagnatori impiegati e ore da questi effettuate, nonché chilometri effettivamente percorsi.

In difetto si provvederà autonomamente, ma sarà applicato a carico dell'aggiudicatario quanto disposto dall'art. 15.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di controllare, anche a campione, la veridicità dei dati prodotti dall'Impresa. **In caso di false dichiarazioni, formalmente accertate, si procederà alla risoluzione contrattuale.**

Alla fine di ogni anno scolastico, indicativamente entro il mese di agosto, si provvederà ad effettuare una verifica dei chilometri effettivamente percorsi durante l'esecuzione del servizio. Qualora in sede di controllo il quantitativo di chilometri annualmente percorso (per anno si intende l'anno scolastico):

- a) rimanga compreso tra i 32.300 ed i 35.700 chilometri (variazione entro il 5%), non si farà luogo ad alcun adeguamento del corrispettivo d'appalto;
- b) sia superiore a 35.700 chilometri e contenuto entro i 40.800 chilometri (incremento tra il 5% ed il 20%): sarà riconosciuto all'aggiudicatario, su sua richiesta, un compenso aggiuntivo - rispetto al corrispettivo annuo - il quale sarà calcolato moltiplicando i chilometri eccedenti i 35.700 per il costo al chilometro desunto dall'offerta in sede di gara;
- c) sia inferiore ai 32.300 chilometri e contenuto entro i 27.200 chilometri: la Ditta affidataria dovrà riconoscere all'Ente una somma pari ai Km mancanti - rispetto ai 32.300 - per il costo al chilometro desunto dall'offerta in sede di gara.

Il corrispettivo dell'appalto è, in ogni caso, comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato; in particolare sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni, il carburante, l'olio, le gomme, etc.;
- tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio stesso;

COMUNE DI POLESSELLA - TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2022 – CAPITOLATO SPECIALE

PER ACCETTAZIONE: _____

- il costo delle telefonate per le comunicazioni alla scuola, al Comune e alle famiglie degli utenti;
- nei confronti del personale dipendente l'appaltatore è vincolato all'applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse.

Al fine di consentire alla Ditta di valutare la convenienza economica del presente appalto e di formulare la relativa offerta, si forniscono le seguenti informazioni relative al servizio di trasporto **per l'anno scolastico 2017/2018:**

- a) **Km** a favore dei servizi collaterali ed accessori (non sono compresi i viaggi durante l'animazione estiva): **600** alla data del 31/05/2018
- b) **Km mensili** a favore del servizio ordinario di trasporto: **circa 2500 in media** (il quantitativo si riferisce ai chilometri percorsi dallo scuolabus del Comune di Polesella; il dato deve intendersi indicativo e può subire variazioni in base al numero di bambini trasportati e alle rispettive vie di residenza;
- c) è inteso che la Ditta affidataria dovrà, in ogni caso, organizzare i percorsi in maniera tale da garantire la migliore qualità del servizio agli utenti richiedenti, sia per quanto concerne la puntualità rispetto agli orari di entrata alle rispettive scuole, sia per quanto concerne il tempo di permanenza sugli scuolabus che, indicativamente, non dovrà superare l'ora e 15 minuti;
- d) numero di utenti: 65 (iscrizioni a.s. 2017/2018), così suddivisi:
 - scuola primaria = 43
 - scuola secondaria = 22

si ribadisce che l'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere le domande pervenute anche in corso d'anno e che, compatibilmente con la capienza dei mezzi, la Ditta affidataria è obbligata a garantire il servizio anche ai nuovi utenti e ad effettuare, se necessario, più corse anche nell'arco della stessa giornata;

- c) il tempo complessivo necessario per l'effettuazione del servizio di trasporto ordinario è di circa **35 ore settimanali; (il quantitativo di ore si riferisce ad entrambi gli scuolabus coinvolti nel servizio);**
- d) il servizio viene effettuato con l'utilizzo di uno scuolabus da 48 posti, tenendo conto che il trasporto di ritorno degli utenti residenti a Bosaro e frequentanti le Scuole Medie di Polesella per l'anno 2017/2018 è stato effettuato dal pulmino del Comune di Bosaro in base ad un accordo scritto per un totale di circa 1000 km mensili;
- e) gli orari delle scuole interessate dal servizio sono i seguenti:
 - scuola Primaria: 07.55 – 12.55 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 07.55 alle ore 10.55 (per l'anno di riferimento non era previsto il tempo prolungato);
 - scuola Secondaria Inferiore: 08.05 – 13.10 dal lunedì al sabato;

Tali orari, così come tutti i dati più sopra riportati, potranno variare di anno in anno e pertanto sono da considerarsi puramente indicativi. Conseguentemente l'aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio anche nel caso di intervenute variazioni rispetto a quanto più sopra rappresentato.

Art. 5 – Modalità di liquidazione e pagamento

Saranno soggetti a pagamento **esclusivamente** i giorni in cui il servizio viene effettuato, con esclusione, quindi, a titolo esemplificativo:

- dei giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico annualmente deliberato dalla Regione Veneto;

- di quelli eventualmente disposti dalle locali Autorità Scolastiche (es. in occasione del carnevale);
- dei giorni in cui, a causa dell'adesione a scioperi e/o assemblee sindacali da parte del personale docente e non, venga disposta dal Comune la sospensione del servizio;
- dei giorni durante i quali, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, sia disposta la chiusura dei plessi scolastici (es. in occasioni di nevicate);
- dei giorni in cui, a prescindere dalla chiusura delle scuole, il servizio debba comunque essere sospeso fin dai primi viaggi della mattina a causa di eventi atmosferici eccezionali (es. abbondanti nevicate notturne che impediscano, la mattina, il regolare espletamento del servizio).

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture elettroniche da parte della Ditta, la quale provvederà all'inoltro delle stesse con cadenza mensile posticipata rispetto all'effettuazione del servizio. Le singole fatture dovranno specificare, oltre al CIG:

- a) il mese di riferimento;
- b) il numero di giorni di effettivo svolgimento del servizio per ciascuno dei mezzi impiegati;
- c) i chilometri effettuati nel mese a favore dei servizi collaterali ed accessori (art. 3, lett. b);
- d) i chilometri effettuati nel mese da ciascuno scuolabus per il servizio di trasporto ordinario (art. 3, lett. a).

All'inizio dell'anno scolastico, non appena noto il calendario ufficiale, l'Ufficio competente provvederà a comunicare alla Ditta il costo giornaliero da fatturare per ciascuno scuolabus; quest'ultimo sarà calcolato tenendo conto delle diverse date di conclusione delle scuole presenti sul territorio.

E' quindi escluso che il pagamento delle singole fatture avvenga dividendo il corrispettivo dell'appalto per i mesi di servizio, prescindendo dal controllo dei giorni di effettivo servizio.

Il Comune liquida le fatture elettroniche entro 60 giorni dalla ricezione, previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali da parte della ditta (DURC). Qualora l'appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, si applica l'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l'appaltatore risulti in ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale dipendente, si applica l'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, del D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e delle Determinazioni dell'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 6 – Rinnovo del contratto e proroga

L'affidamento di cui al presente Capitolato non sarà rinnovabile, pertanto non è ammessa alcuna proroga della durata contrattuale.

Art. 7– Carattere del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto rientra nella categoria degli autoservizi atipici di cui alla L.R. Veneto n. 46 del 1994, la cui applicazione si richiama integralmente.

Lo stesso è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato, salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8 - Mezzi e norme tecniche

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicatrice dovrà impiegare contemporaneamente almeno **due** veicoli in grado di transitare e fare manovra lungo le strade del territorio di Polesella e dei Comuni nei quali sarà necessario sconfinare, aventi le caratteristiche di seguito indicate.

Conformemente a quanto previsto dal D.M. 31.01.1997, così come successivamente modificato dal D.M. 01.04.2010, il servizio dovrà essere effettuato esclusivamente con **autobus** o **scuolabus** immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing.

Se necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. Veneto n. 46/1994, qualora la Ditta intenda effettuare il servizio di trasporto scolastico mediante l'utilizzo di **scuolabus**, potranno essere rilasciate autorizzazioni di noleggio autobus con conducente in deroga al contingentamento previsto. Tale autorizzazione avrà, comunque, carattere temporaneo e perderà la sua validità al venir meno delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.

Si precisa in ogni caso quanto segue:

- 1) **ciascuno dei mezzi aditi al servizio dovrà risultare immatricolato per non più di 10 anni**
- 2) **ciascuno dei mezzi adibiti al servizio dovrà avere una capienza adeguata alle esigenze del servizio seguente capienza: uno non inferiore a 32 (trentadue) posti a sedere e uno non inferiore a 38 (trentotto) posti a sedere (a puro titolo informativo, si fa presente che nei precedenti anni scolastici il servizio è stato svolto da due pulmini, uno da 32 posti e uno da 40 posti).**
- 3) i mezzi utilizzati non dovranno essere necessariamente di colore giallo;
- 4) **non potranno essere adibiti al servizio veicoli la cui carta di circolazione ammette il trasporto di passeggeri in piedi;** quindi, a titolo esemplificativo, gli autobus con caratteristiche urbane non potranno essere destinati al servizio oggetto del presente appalto;
- 5) i mezzi dovranno avere caratteristiche tecniche tali da consentire il **contemporaneo** trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo (primaria e secondaria); gli stessi, pertanto, dovranno essere attrezzati con sedili e spazi interni conformemente a quanto previsto dalla tabella CUNA NC 581-20; inoltre dovrà essere allestito apposito sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto; il presente requisito sarà accertato tramite la carta di circolazione dei mezzi;
- 6) ciascuno dei mezzi utilizzati dovrà essere dotato di cronotachigrafo;
- 7) i mezzi dovranno superare l'annuale revisione presso la competente Motorizzazione;
- 8) i mezzi dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e condotti da personale abilitato;
- 9) i mezzi dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa così come previsto dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare la disponibilità dei mezzi con le caratteristiche di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

I mezzi dichiarati saranno quelli che dovranno essere utilizzati per l'espletamento del servizio già a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

La variazione anche di uno solo di detti mezzi dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal Comune.

La Ditta dovrà, inoltre, assicurare la disponibilità di idonei mezzi di scorta in numero sufficiente per potere effettuare le necessarie sostituzioni in caso di guasti o avarie dei mezzi principali.

E' inteso che i mezzi di scorta dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche dei mezzi principali, ad esclusione dell'anno di prima immatricolazione che potrà anche essere precedente, ed essere utilizzati per il tempo strettamente necessario a sostituire questi ultimi.

Ad ogni buon fine si richiama la disposizione dell'art. 4-bis della L.R. 14/09/1994, n. 46 e s.m.i. la quale prevede: *"gli autobus per i quali sono decorsi vent'anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l'utilizzo dell'autobus è versato alla Giunta Regionale un contributo annuale di euro 500,00"*.

I mezzi principali dovranno rimanere tendenzialmente gli stessi per tutta la durata dell'appalto, fatte salve comprovate cause di forza maggiore, intervenuta usura o eventuali richieste dell'Amministrazione Comunale.

Ogniqualevolta la Ditta ritenga di dovere variare i mezzi indicati, ne dovrà dare preventiva e motivata comunicazione all'Ente appaltante il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare o meno la variazione richiesta, ovvero esigere dalla Ditta l'indicazione di altri mezzi.

Gli scuolabus utilizzati per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo potranno essere utilizzati anche dai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, a condizione che sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore. Senza quest'ultimo, **è fatto assoluto divieto agli autisti di effettuare il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia, pena l'applicazione delle penali previste e la contestuale risoluzione del contratto.** E' inteso, inoltre, che nell'ipotesi indicata rimarranno a completo ed esclusivo carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri derivanti da eventi dannosi in cui dovessero rimanere coinvolti i piccoli trasportati, esclusa ogni forma di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio comunale di riferimento controllerà che tutti gli adempimenti imposti alla Ditta siano dalla stessa scrupolosamente garantiti nei tempi previsti; a tal fine si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio provinciale al quale, per quanto di competenza, segnalerà ogni eventuale difformità, disservizio o inadempimento riscontrato.

Art. 9 – Utenza

Il servizio è rivolto ai soggetti di cui all'art. 1 che annualmente presenteranno la relativa domanda di iscrizione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Amministrazione. Si stabilisce fin d'ora che è in facoltà di quest'ultima accettare anche le iscrizioni pervenute in ritardo rispetto ad eventuali termini precedentemente fissati, nonché quelle pervenute durante l'anno scolastico. Ne consegue l'obbligo per la ditta aggiudicatrice di garantire il servizio anche a tali utenti, a semplice richiesta del Comune. Ciò ovviamente nei limiti dei posti disponibili previsti dalla carta di circolazione.

E' fatto espresso divieto di trasportare bambini diversi da quelli segnalati alla Ditta da parte dell'Ente, nonché persone adulte diverse da quelle espressamente autorizzate a salire sugli scuolabus (tra le persone autorizzate si indicano, a titolo esemplificativo, eventuali accompagnatori, il personale dell'Amministrazione autorizzato ad effettuare verifiche sul regolare svolgimento del servizio, gli insegnanti nel caso di servizi collaterali accessori).

Art. 10 – Esatta individuazione dei percorsi e delle fermate

In occasione dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Ufficio comunale preposto trasmetterà alla Ditta appaltatrice l'elenco delle richieste pervenute per il servizio di trasporto per la scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di consentire alla stessa di predisporre i relativi percorsi.

Questi ultimi potranno variare di anno in anno in base alle iscrizioni pervenute, nonché per eventuali particolari esigenze dell'utenza o delle Istituzioni scolastiche. E' inteso che i percorsi originariamente individuati potranno variare anche durante l'anno scolastico.

Successivamente, e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio di cui sopra e l'Appaltatore – preferibilmente nelle persone degli autisti - si incontreranno al fine di discutere dei percorsi predisposti e di eventuali particolari necessità ad essi legate.

In quest'occasione saranno concordati anche gli eventuali punti di raccolta.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile, anche mediante incontri periodici, a collaborare con il personale di riferimento per valutare eventuali migliorie nelle modalità di erogazione del servizio oggetto d'appalto, nonché per individuare, qualora se ne presentasse la necessità, la soluzione organizzativa migliore per fronteggiare nuove esigenze da parte dell'utenza, delle Autorità scolastiche ovvero della stessa Amministrazione.

Art. 11 – Revisione del corrispettivo dell'appalto

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 163/2006 si stabilisce che, per quanto concerne l'adeguamento prezzi, il Comune applicherà l'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24/12/1993, n. 537, con la precisazione che la mancata rilevazione da parte dell'ISTAT dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni, prevista da detto articolo, comporterà l'applicazione dell'indice relativo alla variazione dei prezzi per la famiglia degli operai e degli impiegati (cd. indice F.O.I).

Si precisa che in ogni caso la revisione sarà operata solo a seguito di un'istruttoria condotta dal Direttore dell'esecuzione e sarà accordata, previa richiesta scritta da parte dell'Appaltatore, a partire dal secondo anno di vigenza del rapporto contrattuale.

Art. 12 – Obblighi, oneri e responsabilità dell'appaltatore

12 a) referenti dell'Appaltatore

Nell'espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria intratterrà rapporti ufficiali solo con l'Amministrazione Comunale e si atterrà esclusivamente agli accordi presi con il Direttore dell'esecuzione del contratto, escludendosi che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti alla stessa dall'Autorità scolastica, da Enti vari o dai genitori.

E' fatto divieto all'Appaltatore di accogliere sugli scuolabus utenti non compresi negli elenchi forniti tramite **formale** comunicazione da parte dell'Ufficio comunale, così come è fatto divieto di condurre gli utenti ad indirizzi diversi da quelli risultanti da detti elenchi. Qualora la Ditta, o gli autisti, dovessero ricevere richieste in tal senso direttamente da parte delle famiglie degli utenti, prima di darvi seguito dovranno chiedere espressa autorizzazione all'Ufficio Comunale di riferimento. In difetto saranno applicate le penali previste dal presente Capitolato.

12 b) referenti dell'Amministrazione

Una volta intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta dovrà dare esatta indicazione del nominativo, nonché del relativo numero di telefono cellulare, della persona, o delle persone, che l'Amministrazione potrà contattare ogniqualvolta lo ritenga necessario per comunicazioni inerenti il servizio. Deve trattarsi di persone in grado di rappresentare la Ditta e reperibili 24 ore su 24.

Salvo diversi accordi con l'aggiudicatario, l'Amministrazione darà istruzioni agli autisti e agli addetti al servizio di accompagnamento per il tramite della, o delle, persona/e più sopra indicate.

12 c) sospensione e/o interruzione del servizio

La Ditta aggiudicataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo quanto di seguito precisato.

E' fatto obbligo all'appaltatore di garantire, anche parzialmente, il servizio anche in orari e con percorsi che, per motivi eccezionali, o comunque per cause imprevedute ed imprevedibili (es. sospensione improvvisa delle attività didattiche) siano diversi da quelli programmati. Di tali circostanze l'Amministrazione dovrà dare tempestiva comunicazione alla Ditta aggiudicataria per fax o, eccezionalmente, per vie abbreviate come il telefono o altro.

Qualora per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (condizioni atmosferiche particolarmente avverse, alluvioni, ecc.), da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), ovvero da guasti impreveduti ed improvvisi ai mezzi, l'Appaltatore ritenga di non potere assolutamente espletare il servizio, ovvero di doverlo svolgere con modalità diverse da quelle concordate con l'Amministrazione Comunale, dovrà contattare immediatamente quest'ultima per ricevere istruzioni in merito, anche per quanto concerne l'informativa da dare nei confronti delle famiglie e delle Scuole.

Se non fosse possibile contattare in tempo reale il Comune, l'Appaltatore dovrà in ogni caso adottare ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi alle famiglie e ai piccoli utenti, avendo cura di garantire sempre e comunque la loro incolumità.

Nell'ipotesi in cui per guasto al mezzo, incidente o malore dell'autista o per qualsiasi altro valido motivo l'appaltatore debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, è tenuto ad intervenire con i mezzi ed il personale di scorta in tempi e con modalità tali da garantire la ripresa dello stesso in condizioni di assoluta sicurezza per i trasportati. Dovrà, inoltre, dare tempestiva e, se possibile, contestuale comunicazione di quanto accaduto al personale del Comune e, previo accordo con quest'ultimo, alle famiglie dei trasportati.

Se i fatti di cui sopra avvengono durante il consueto orario d'ufficio, l'appaltatore dovrà **necessariamente e prioritariamente** avvertire il Comune al fine di ricevere istruzioni su come gestire l'emergenza in atto. Su indicazione del Comune, la Ditta potrà avvalersi della collaborazione di quest'ultimo per avvertire – se necessario – le famiglie interessate e/o le Scuole, anche al fine di concordare le informazioni da riportare alle stesse.

Fermo quanto sopra precisato, qualora l'autista si trovi nella condizione di dovere comunicare direttamente con la Scuola (es. per impossibilità di contattare gli Uffici Comunali e/o il referente comunale), è escluso che la comunicazione possa avvenire facendo riferimento direttamente alle maestre dovendosi, invece, interpellare il personale addetto alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Polesella.

Nell'ipotesi in cui per guasto al mezzo principale il servizio debba essere espletato con i mezzi di scorta fin dalla prima corsa della mattina, è fatto obbligo all'aggiudicatario di darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Comunale preposto, unitamente al nome dell'autofficina presso la quale intende portare il mezzo inutilizzato per le necessarie riparazioni. In questo caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità di quanto comunicato dalla Ditta.

Nelle seguenti ipotesi: sciopero o assemblee sindacali del personale docente e non, inizio posticipato delle lezioni, termine anticipato delle lezioni, con riflessi sul servizio di trasporto, l'Ufficio Comunale provvederà a preavvertire, se possibile con almeno 48 ore di anticipo, la Ditta interessata; quest'ultima dovrà, comunque, garantire il servizio non solo adeguando gli orari delle corse alle mutate esigenze ma effettuando, altresì, se necessario, più corse.

Nei casi di sospensione, interruzione ovvero ritardi nell'espletamento del servizio al di fuori delle ipotesi contemplate in questa lettera, o comunque per motivazioni assolutamente infondate a giudizio dell'Amministrazione, si applicherà l'art. 15 del presente Capitolato.

12 d) personale addetto alla guida e al servizio di accompagnamento

I conducenti dei veicoli devono essere in possesso della patente di categoria D e del relativo certificato di abilitazione professionale e, qualora siano dipendenti, devono essere legati al vettore da un regolare rapporto di lavoro.

In tutte le ipotesi di impedimento del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente alle necessarie sostituzioni, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.

Nell'espletamento delle proprie mansioni il personale ha l'obbligo di non fumare, di non telefonare – **salvo che per esigenze di servizio** - e di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio. In caso di ritrovamento di oggetti sul mezzo, presumibilmente appartenenti ai piccoli trasportati, dovrà tempestivamente attivarsi per cercare di restituirli ai legittimi proprietari. Se lo riterrà opportuno, potrà richiedere anche la collaborazione del personale comunale e/o del personale docente e non.

Tutto il personale dovrà essere dotato di telefono cellulare ed identificato mediante l'esposizione di tesserino di riconoscimento.

Qualora l'Amministrazione rilevasse comprovati motivi di inidoneità nei confronti del personale della Ditta aggiudicataria (tanto autisti quanto accompagnatori) potrà chiedere a quest'ultima, a seguito di adeguato contraddittorio tra le parti, di provvedere alla sostituzione dello stesso o all'adozione di qualunque altro provvedimento idoneo a sanare i vizi riscontrati. In difetto si procederà alla risoluzione del rapporto in essere.

L'appaltatore sarà tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale, con onere a suo totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e/o C.C.N.L. nonché qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Quest'ultima potrà effettuare i controlli ritenuti più opportuni, in particolare per ciò che concerne il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Appaltatore consegnerà all'Amministrazione l'elenco degli autisti e degli addetti al servizio di accompagnamento assegnati ad ognuno dei mezzi necessari per l'effettuazione del servizio, indicando, altresì, il relativo numero di telefono cellulare; ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione. In ogni caso l'appaltatore si impegna a garantire la continuità del rapporto di lavoro con il personale attualmente addetto al servizio.

L'appaltatore, anche per il tramite degli autisti e/o degli addetti all'accompagnamento, dovrà prontamente riferire all'Amministrazione in merito a situazioni che impediscano il regolare svolgimento del servizio, rendendosi disponibile a collaborare con l'Ente per l'eliminazione dei problemi evidenziati. In particolare dovrà provvedere a segnalare i nominativi dei bambini che, ripetutamente, durante il trasporto tengano comportamenti incompatibili con la natura del servizio e tali da far temere per l'incolumità degli utenti trasportati e dell'autista.

In ogni caso, per nessun motivo, salva la necessità urgente di evitare un danno grave a cose o persone, è permesso agli autisti di assumere iniziative a carattere disciplinare nei confronti dei bambini trasportati.

Viene riconosciuto esclusivamente in capo all'Amministrazione il potere di intervenire presso le famiglie interessate per sanare situazioni problematiche.

12e) responsabilità e polizza assicurativa

L'appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale. In particolare la Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta.

Per gli effetti di cui all'art. 1681 del C.C. si precisa che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, o durante le soste e le fermate.

E' fatto obbligo all'appaltatore di contrarre polizza assicurativa R.C.T., con primaria compagnia, con un massimale non inferiore ad **€ 2.000.000,00** (duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro e per anno scolastico. **Copia della suddetta polizza e delle relative quietanze dovrà essere consegnata all'Ente prima dell'inizio del servizio, anche in pendenza della sottoscrizione del relativo contratto.**

La durata della copertura assicurativa deve comprendere tutta la durata del contratto d'appalto, fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e dei servizi resi a fine appalto.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo del proprio broker, l'idoneità della polizza prodotta e la sua conformità a quanto più sopra richiesto potendo richiedere, se necessario, eventuali integrazioni.

In ogni caso il Comune deve essere tenuto indenne dall'Appaltatore dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative, con particolare riferimento all'eventuale presenza in polizza di franchigie e/o sottolimiti di risarcimento; l'operatività o meno della polizza stipulata non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere sullo stesso incumbenti.

La Ditta è tenuta a dare notizia all'Amministrazione di ogni sinistro avvenuto durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, compresi quelli dai quali non siano derivati danni a cose o persone.

12f) telefonate alle famiglie

La Ditta aggiudicataria deve collaborare con il personale del Comune e delle scuole del territorio in ogni circostanza si renda necessario contattare le famiglie per avvisi e informative varie (es. ritardi dovuti a guasti, interruzione e/o sospensione del servizio...).

Qualora la necessità di informativa si presenti in orario di chiusura degli Uffici (es. il sabato, o di pomeriggio) l'onere di contattare telefonicamente le famiglie rimane a completo carico della Ditta, compreso il costo delle relative telefonate. **E' inteso che in ogni caso, prima di contattare le famiglie, la Ditta dovrà preventivamente concordare con il Comune quanto sia da riferire.**

12g) obbligo dell'uso delle gomme termiche

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di dotare i mezzi destinati all'espletamento del servizio, nonché gli eventuali mezzi di scorta, di gomme termiche durante il periodo stabilito dalle autorità competenti.

E' inteso che l'Amministrazione effettuerà opportuni controlli in merito; l'inosservanza di quanto sopra previsto comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

Art. 13 – Verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto

Ai sensi degli art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento nonché direttore dell'esecuzione del contratto (individuato nella dott.ssa Simona Ghirardini, Responsabile dell'Area Amministrativa) controlla l'esecuzione dello stesso contratto.

A tal fine i suindicati soggetti hanno ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali in capo alla Ditta appaltatrice, con particolare riguardo:

- al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- al rispetto di tutte le norme retributive, contributive e assistenziali nei confronti degli operatori da parte dell'aggiudicatario;
- al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.

Per consentire l'effettività dei controlli, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) consegnare al Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, la fotocopia della carta di circolazione dei mezzi adibiti al servizio;
- b) consegnare al Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'effettuazione, la fotocopia dei tagliandi e delle revisioni dei mezzi adibiti al servizio;
- c) fornire su richiesta prontamente ogni informazione utile circa l'andamento delle attività;
- d) fornire su richiesta ogni documentazione utile alla verifica del corretto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali nei confronti del personale adibito al servizio (es. buste paga, cartellini di presenza, ecc.).

I soggetti di cui primo periodo o eventuali delegati possono in ogni momento, anche senza preavviso, verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Al termine dell'appalto si procederà alla **verifica di conformità** ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascerà il **certificato di pagamento** ai fini dell'emissione della fattura finale da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una **cauzione** o di una **garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

L'appaltatore deve eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.

Art. 15 – Penalità

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché alle norme del presente capitolato.

Nel caso di inosservanza e/o inadempimento dell'appaltatore agli obblighi sul medesimo gravanti, il RUP invierà all'appaltatore stesso una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e/o una contestazione di addebito, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere e/o per

controdedurre. Trascorso inutilmente detto termine ovvero qualora non accolga le controdeduzioni presentate, il RUP potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- ✓ applicare una sanzione a titolo di **penalità**, nella misura prevista dal comma seguente;
- ✓ avviare la procedura di **risoluzione dal contratto**, secondo l'art. 16 del presente capitolato.

In caso di applicazione di una penalità, essa è dovuta nella misura seguente:

- a) qualora in caso di guasti dei mezzi, impedimento degli autisti e circostanze simili che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio, la Ditta, anche per il tramite degli autisti e/o degli addetti al servizio di accompagnamento, non si attivi prontamente per avvertire il Comune al fine di concordare il da farsi per creare il minore disagio possibile all'utenza: **da € 300,00 (trecento/00) ad € 1000,00 (mille/00)** per ogni episodio;
- b) qualora in caso di guasti dei mezzi, impedimento degli autisti e circostanze simili che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio, la Ditta, anche per il tramite degli autisti e/o degli addetti al servizio di accompagnamento, non si attivi prontamente far intervenire i mezzi di scorta e/o il personale previsto per le sostituzioni (vale comunque quanto previsto al punto precedente): **da € 300,00 (trecento/00) ad € 1000,00 (mille/00)** per ogni episodio;
- c) per utilizzo, non preventivamente concordato, di mezzi **DIVERSI** da quelli la cui disponibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato: penale di **€ 300,00 (trecento/00)** per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi e nell'ambito della giornata **€ 100,00 (cento/00)** per ogni mezzo;
- d) per mancata o parziale percorrenza, non preventivamente autorizzata, del tragitto prescritto dalla quale scaturisca un disagio per l'utenza: **penale da € 200,00 (duecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)** per ogni episodio;
- e) per rifiuto di garantire alla stazione appaltante i servizi collaterali ed accessori con le modalità specificate nel presente Capitolato: penale di **€ 300,00 (trecento/00)** per ogni episodio;
- f) mancata rendicontazione mensile, in sede di fatturazione, dei chilometri percorsi per il servizio di trasporto ordinario di cui all'art. 3, lett. a) e per i servizi collaterali ed accessori di cui all'art. 3, lett. b), nonché delle ore per l'effettuazione del servizio di accompagnamento: penale di **€ 300,00 (trecento/00)** per ogni contestazione;
- g) mancata produzione dei dati di cui all'art. 4 (n. km percorsi, tempi di percorrenza, bambini prelevati e depositati ecc.): penale di **€ 300,00 (trecento/00)** per ogni scuolabus;
- h) se a causa di un ingiustificato impedimento dell'autista (es. alla mattina non sente la sveglia) non vengano rispettati gli orari ed i percorsi concordati, e in conseguenza di ciò i bambini arrivino a scuola con un ritardo superiore ai dieci minuti o, addirittura, non vengano per niente prelevati presso le rispettive abitazioni: **da € 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00)** per ogni episodio;
- i) per immotivato ritardo superiore a dieci minuti nel prelevare i bambini presso i rispettivi plessi scolastici: **penale da € 300,00 (trecento/00) ad € 600,00 (seicento/00)** per ogni episodio;
- j) a seguito di controllo dei mezzi, constatazione da parte dell'Amministrazione che gli stessi non risultano puliti, in ordine e tecnicamente efficienti: **penale di € 1.000,00 (mille/00)** per ogni episodio;
- k) mancato riscontro, nei tempi indicati, a richieste scritte da parte dell'Amministrazione inerenti il servizio (es. richiesta di documentazione, di dati, partecipazione ad incontri, ecc.): **penale di € 200,00 (duecento/00)** per ogni mancato riscontro;
- l) trasporto di bambini non rientranti negli elenchi forniti dall'Ufficio competente: **penale di € 400,00 (quattrocento/00)** per ogni bambino;
- m) atteggiamento da parte degli autisti non consoni nei confronti dei bambini (a titolo puramente esemplificativo: fumare durante il trasporto, alzare immotivatamente la voce, percosse e simili, lasciare

COMUNE DI POLESSELLA - TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2022 – CAPITOLATO SPECIALE

PER ACCETTAZIONE: _____

i bambini incustoditi sullo scuolabus, nel caso in cui lo scuolabus non partisse, fare scendere i bambini per spingerlo, e simili): **penale da € 1.000,00 (mille/00) ad € 2.000,00 (duemila/00)**, salve le diverse e più gravi conseguenze anche dal punto di vista penale;

- n) qualora venga ostacolata o del tutto impedita l'attività di controllo da parte dell'Ente (es. rispetto ai mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio): **penale da € 1.000,00 (mille/00) ad € 2.000,00 (duemila/00)**;
- o) mancato utilizzo delle gomme termiche, così come prescritto all'art. 12g) del presente Capitolato: **€ 1.000,00 (mille/00)** per ogni contestazione;
- p) in caso di imprevisti rispetto alle modalità ordinarie di espletamento del servizio, assumere iniziative – anche per quanto concerne i contatti con le famiglie e/o la scuola – senza avere prioritariamente e preventivamente informato il personale del Comune: **penale da € 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00)** per ogni episodio;
- q) per ipotesi non rientranti nei numeri precedenti e ritenute equivalenti, nonché in tutte le ipotesi di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo ed in difformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto: **penale da € 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00)**;

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo pec, trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale si potrà rivalere mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere in tal caso reintegrata.

L'applicazione della penalità di cui sopra non pregiudica la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento del danno per le violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

A) risoluzione anticipata facoltativa:

ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016.

B) risoluzione anticipata obbligatoria:

ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

C) risoluzione per grave inadempimento:

ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

D) clausola risolutiva espressa:

Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- 1) non garantire, fin dal primo giorno di avvio del servizio, la presenza del numero di personale necessario, in possesso dei prescritti requisiti, secondo i parametri stabiliti;
- 2) cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) numero 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) subappalto del servizio;
- 4) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- 6) impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee);
- 7) interruzione non motivata del servizio;
- 8) tre violazioni riguardo la mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo;
- 9) cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ovvero inosservanza nell'esecuzione del servizio degli elementi tecnici progettuali indicati nell'offerta ai fini del giudizio sulla qualità;
- 10) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- 11) utilizzazione, gestione o fruizione dei mezzi dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato.
- 12) applicazione di tre penali a fronte delle violazioni previste all'art. 15 (anche per fattispecie diverse);
- 13) perdita del possesso dei requisiti richiesti dall'Ente per la partecipazione alla gara;

COMUNE DI POLESSELLA - TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2022 – CAPITOLATO SPECIALE

PER ACCETTAZIONE: _____

- 14) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- 15) false dichiarazioni rispetto ad informazioni, dati, documenti, prodotti alla stazione appaltante;
- 16) su richiesta del RUP/Direttore dell'esecuzione, rifiuto della Ditta di sostituire gli autisti e gli accompagnatori ritenuti non idonei allo svolgimento del servizio;
- 17) fallimento dell'appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, tra le quali anche il concordato preventivo.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale, trasmessa via pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione immediata del contratto comporta, altresì, che l'appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta dall'Amministrazione Comunale.

E) disposizioni comuni in caso di risoluzione:

1. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
3. La risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
4. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire l'interruzione del servizio; per coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio; per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'appaltatore.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. La ditta aggiudicataria, al momento della stipula del contratto di appalto, è obbligata a presentare la documentazione in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016, di una garanzia pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, da prestarsi mediante cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) secondo le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

Art. 18 – Controversie

Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto, oppure in merito all'esatta interpretazione di norme contrattuali e non, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Rovigo ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19 – Costituzione in mora

Salvo che sia diversamente stabilito, i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato operano di pieno diritto, senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 20 – Recesso unilaterale

E' ammesso il recesso dal contratto da parte del Comune ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 – Osservanza degli usi locali

Tutte le operazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere eseguite dalla Ditta appaltatrice anche nel rispetto degli usi e delle consuetudini locali.

E' fatto, pertanto, obbligo alla stessa di rapportarsi costantemente con il personale comunale di riferimento al fine di concordare modalità operative e di intervento per tutte le ipotesi in cui non sia sufficientemente definita la condotta da tenere.

Art. 22 – Norme finali, rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa del Codice Civile in materia, nonché alla legislazione Statale e Regionale. In particolare si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 ed al relativo regime attuativo nel periodo transitorio (art. 216-217).

Si richiamano integralmente, per quanto di pertinenza, le norme del D.Lgs. 50/2016 non interamente riportate o non espressamente menzionate, nonché eventuali direttive e/o chiarimenti interpretativi emanati o emanandi dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).